



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici CASTELLONE e Barbara FLORIDIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Disposizioni in materia di transizione ecologica sostenibile

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto a razionalizzare e ottimizzare le risorse e gli strumenti del settore energetico in un’ottica di sostenibilità economica e ambientale. Nello specifico, il disegno di legge intende dare seguito alla politica energetica degli ultimi anni, che in linea con quanto stabilito a livello europeo ha contribuito a un deciso aumento delle capacità installate di energia da fonti rinnovabili, nonché agire per continuare quest’opera virtuosa, preservando, con tutti gli strumenti possibili, il benessere e l’interesse dei cittadini italiani.

Il tema della riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra e della decarbonizzazione è, mai come oggi, di stretta attualità e necessita dell’adozione di politiche efficaci e capaci di conseguire gli obiettivi posti con l’Accordo di Parigi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), il Quadro Clima-Energia 2030 dell’Unione europea e la COP26 (Conferenza delle Parti della CNFCCC). Occorre accelerare il processo di decarbonizzazione attraverso l’adozione di strategie che promuovano con forza l’utilizzo di tecnologie pulite e che agiscano efficacemente alla luce dei grandi benefici che questo settore può dare a livello occupazionale, di crescita e di sviluppo produttivo.

In coerenza con gli indirizzi europei e con gli obiettivi nazionali prefissati, il presente disegno di legge, all’articolo 1, con riferimento agli impianti eolici esistenti ha lo scopo di consentire la semplificazione anche quando, a seguito delle modifiche progettuali, vi sia il superamento della soglia di applicabilità della procedura abilitativa semplificata (PAS). Il tema è di estremo rilievo,

in relazione agli obiettivi europei fissati al 2030, in termini di consumo di energia da fonti rinnovabili. La disposizione in questione ha anche la finalità di semplificare le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) degli interventi su impianti esistenti, limitando l’oggetto della valutazione alla variazione di impatto indotta dal progetto rispetto alla situazione precedente all’intervento di revisione della potenza dell’impianto. Per lo stesso scopo si forniscono prescrizioni sui termini, funzionali al rispetto della direttiva (UE) 2018/2001 sulle fonti rinnovabili.

L’articolo 2 interviene su una norma vigente, ampliando le finalità e gli utilizzi delle risorse del fondo istituito dall’articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011 con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica.

L’articolo 3, al fine di assicurare l’efficacia, la trasparenza e la prevedibilità delle procedure amministrative in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevede la predisposizione di specifiche *check-list*, che definiscano i presupposti, in fatto e in diritto, occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni, in tal modo facilitando gli operatori e agevolando la stessa amministrazione nel compimento delle valutazioni occorrenti nell’ambito del procedimento autorizzatorio.

L’articolo 4 intende razionalizzare gli incentivi e i sussidi alle energie rinnovabili, tenuto conto dell’impatto ambientale e dell’indice di ritorno energetico e considerando la necessità strategica di raggiungere l’auto-sufficienza energetica.

L'articolo 5, in materia di attività minerarie, modificando l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto « codice dell'ambiente »), dispone che il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare si applichi nelle zone di mare poste entro 12 miglia dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette nonché, lungo l'intero perimetro costiero nazionale, nello spazio che va dalla costa al limite di 12 miglia dalle linee di base, ossia nell'intera estensione del mare territoriale. Ove non opera il predetto divieto, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono sottoposte alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS), d'intesa con la regione interessata, che acquisisce il parere degli enti locali. Si prevede inoltre che i titoli abilita-

tivi già rilasciati siano fatti salvi non oltre il termine di efficacia della VIA, decorso il quale il procedimento di VIA deve essere reiterato. Al fine di estendere ulteriormente le misure di tutela del territorio, la presente proposta, all'articolo 6, sottopone l'attività estrattiva a ulteriori divieti e limiti volti a tutelare una serie di aree sensibili relative alle superfici di terra, tra cui le aree caratterizzate da produzioni agroalimentari di pregio. Fermo restando il divieto delle attività di prospezione, ricerca o coltivazione di idrocarburi nelle zone di mare poste entro 12 miglia dalle linee di base e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, viene inoltre vietata qualunque tecnica di iniezione o reiniezione nelle zone classificate ad alta e media sismicità e in zone di particolare ripopolamento ittico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni per la realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate, sulla base degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, con riferimento a grandi aree territoriali e a un adeguato periodo temporale, le necessità minime di realizzazione o di trasformazione di impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica e di infrastrutture di trasmissione e di trasporto di energia, anche di interconnessione con l'estero, tenendo conto della loro effettiva realizzabilità nei tempi previsti, al fine di conseguire gli obiettivi del citato Piano, anche con riferimento agli obblighi derivanti dall'attuazione delle direttive europee in materia di energia, e di assicurare un adeguato livello di sicurezza nonché l'economicità e la concorrenza delle forniture di energia.

2. Il decreto di cui al comma 1 è aggiornato, con le stesse modalità di cui al citato comma 1, con cadenza biennale in funzione delle esigenze connesse al conseguimento degli obiettivi indicati al medesimo comma 1, tenendo conto dell'effettiva evoluzione della domanda di energia, dell'integrazione del sistema energetico italiano nel mercato

interno dell'energia e dell'effettivo grado di avanzamento della realizzazione delle infrastrutture individuate ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima ».

2. La valutazione di impatto ambientale degli impianti e delle infrastrutture di rete compresi nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati ai sensi del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è effettuata dal Ministero della transizione ecologica ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo la disciplina semplificata che prevede il dimezzamento di tutti i termini previsti.

3. L'istruttoria tecnica dei progetti degli impianti e delle infrastrutture di rete di cui al comma 2 è affidata a un'apposita sezione della Commissione tecnica istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, composta da otto membri scelti dal Ministro della transizione ecologica tra i componenti della Commissione stessa.

4. Le infrastrutture di rete di cui al comma 2 possono essere autorizzate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, anche se non inserite nei Piani decennali di sviluppo della rete di trasmissione nazionale approvati ai sensi della normativa vigente, e non sono soggette alla procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. All'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. La società Terna Spa predispone ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmis-

sione nazionale, basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste. Il Ministro dello sviluppo economico acquisisce il parere delle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma, ove esse non si siano già espresse nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), che è rilasciato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del Piano nel caso di avvio della procedura di VAS ovvero entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del Piano nel caso di mancato avvio della procedura di VAS e, tenuto conto delle valutazioni formulate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in esito alla procedura di cui al comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le linee strategiche degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita alla società Terna Spa ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno la società Terna Spa presenta al Ministero dello sviluppo economico e all'ARERA una nota di aggiornamento contenente una scheda sintetica degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo, da compiere nei successivi tre anni, e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani ».

6. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di diffusione delle fonti rinnovabili stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, la realizzazione di nuova capacità di accumulo elettrochimico per le esigenze del settore elettrico entro il limite di 1.500 MW in aree occupate da impianti industriali, anche in corso di dismissione, che non comporti l'estensione degli

impianti medesimi o l'aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, è libera, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di emissioni inquinanti.

7. Entro sei mesi precedenti l'inizio dei lavori, i soggetti che realizzano gli impianti di cui al comma 6 sono tenuti a comunicare al Ministero dello sviluppo economico e alla società Terna Spa le caratteristiche degli impianti. La società Terna Spa, entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione, notifica agli stessi soggetti le modalità, i requisiti e le eventuali limitazioni per l'allaccio di tali impianti alla rete di trasmissione.

Art. 2.

(Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima, all'articolo 32, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il numero *i*. è sostituito dal seguente:

« *i*. ai progetti di sviluppo sperimentale e tecnologico e ai progetti dimostrativi, con particolare riguardo ai sistemi di accumulo, alle tecnologie per la produzione di combustibili da fonti rinnovabili e per la mobilità sostenibile e alle tecnologie innovative per la produzione di energia da fonti rinnovabili ».

Art. 3.

(Semplificazioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. - *(Liste di controllo)* - 1. Al fine di assicurare l'efficacia, la trasparenza e

la prevedibilità delle procedure amministrative in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili, gli sportelli istituiti in attuazione dell'articolo 16 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, predispongono specifiche liste di controllo, nelle quali sono indicati tutti i presupposti, in fatto e in diritto, occorrenti per il rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché tutte le modifiche degli impianti stessi, anche autorizzati e non ancora costruiti.

2. Le liste di controllo di cui al comma 1 sono predisposte nel rispetto del principio di proporzionalità, sulla base della maggiore o minore complessità del procedimento richiesto per il rilascio dei titoli abilitativi ».

Art. 4.

(Razionalizzazione degli incentivi e dei sussidi alle energie rinnovabili)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, ridetermina l'entità dei sussidi alle energie rinnovabili tenendo conto dei seguenti criteri:

a) proporzionalità degli incentivi rispetto all'indice di ritorno energetico;

b) distanza di approvvigionamento delle matrici eventualmente necessarie alla produzione energetica, considerando la zona di produzione iniziale;

c) consumo idrico in rapporto alla quantità di energia prodotta;

d) produzione di rifiuti in rapporto alla quantità di energia prodotta;

e) localizzazione geografica degli impianti, tenendo conto in particolare del cumulo degli impatti ambientali nelle zone altamente antropizzate e in quelle sottoposte a procedura di infrazione per la qualità dell'aria.

2. Il Ministro della transizione ecologica, avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con cadenza annuale pubblica un'analisi degli indici di ritorno energetico delle fonti rinnovabili e di altri indici di sostenibilità, tra i quali l'impronta idrica, l'eccesso di nitrati nei digestati e il rischio di alterazione della flora batterica del suolo derivato dagli spandimenti, con particolare riferimento alle bioenergie.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi)

1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le attività indicate al primo periodo sono altresì vietate nelle zone di mare poste entro 12 miglia dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette nonché nelle zone di mare comprese tra la costa e il limite di 12 miglia dalle linee di base di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, lungo l'intero perimetro costiero nazionale»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Fuori dei casi di divieto, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono sottoposte alle procedure di VIA e di VAS, secondo le modalità e le competenze previste dalla parte seconda del

presente decreto, d'intesa con la regione interessata, che acquisisce il parere degli enti locali »;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « I titoli abilitativi già rilasciati per lo svolgimento delle attività nelle zone di mare fino a 12 miglia dalla linea di costa sono fatti salvi non oltre il termine di efficacia della VIA, decorso il quale il procedimento di VIA è reiterato, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative in materia di sicurezza e di salvaguardia ambientale »;

d) al settimo periodo, dopo le parole: « per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare » sono inserite le seguenti: « nonché per le attività connesse alla transizione ecosostenibile del settore ».

Art. 6.

(Divieti e limiti relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in aree sensibili)

1. È vietato lo svolgimento di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma entro una fascia di 10 chilometri calcolati in linea d'aria dal limite esterno delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, delle aree di reperimento di cui agli articoli 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e 36 della citata legge n. 394 del 1991, delle aree destinate alle coltivazioni biologiche e certificate nonché di prodotti a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta e delle aree di produzione di vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita. Il divieto previsto dal primo periodo si applica anche alle attività di perforazione in linea orizzontale od obliqua svolte nel sottosuolo.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, per lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca o coltivazione di idrocarburi è vietato l'impiego di qualunque tecnica di iniezione o reiniezione nelle zone classificate ad alta e media sismicità e in zone di particolare ripopolamento ittico individuate a seguito di indagini scientifiche preventive eseguite, secondo le rispettive competenze, dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dal Consiglio nazionale delle ricerche.

€ 1,00